



Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pescara, 17 LUG 2015



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11/12/2009)

PESCARA, DECRETO N° 72 /2015 DEL 17 LUG. 2015

OGGETTO: INTERVENTO 9, AZIONE 1, DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2013-2015: LINEE DI INDIRIZZO ALLE ASL PER LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE A SEGUITO DELLA RIDEFINIZIONE DELLE NUOVE DOTAZIONI ORGANICHE AZIENDALI.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che il Programma Operativo 2013-2015 (approvato con DCA n. 84/2013, successivamente integrato e modificato con DCA n. 112/2013), nell'ambito dell'Intervento 9 Personale, Azione 1 Definizione del fabbisogno di personale, prevede, tra le altre cose, all'esito del processo di ridefinizione delle nuove dotazioni organiche aziendali in attuazione del DCA n. 49/2012, "l'adozione da parte della Regione delle linee di indirizzo alle ASL per la rideeterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale";

ATTESO CHE tutte le ASL regionali hanno provveduto alla rideeterminazione delle dotazioni organiche, in attuazione del decreto commissariale n. 49 dell'8/10/2012;

RITENUTO pertanto necessario, in relazione alla previsione sopra richiamata del Programma Operativo 2013-2015, dover provvedere alla emanazione del richiamato provvedimento recante le linee di indirizzo alle ASL regionali per la rideeterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale, nel cui ambito vengono fornite specifiche indicazioni alle ASL con riferimento alle diverse aree contrattuali interessate (area dirigenza medico-veterinaria, area dirigenza sanitaria non medica, area dirigenza professionale tecnica ed amministrativa; area comparto) e in relazione alle differenti tipologie di fondo previste nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro delle singole aree sopra specificate;

PRECISATO che le richiamate linee di indirizzo troveranno applicazione da parte delle Aziende USL regionali a partire dall'annualità 2016, e dunque con riferimento ai fondi per la contrattazione integrativa aziendale relativi all'anno 2016, mentre per l'annualità 2015 si

procederà alla costituzione dei fondi medesimi nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto anche di quanto disposto al riguardo nelle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26.4.2015;


CONSIDERATO altresì che il presente atto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, onde consentire alle Aziende UU.SS.LL. regionali di porre in essere gli adempimenti prodromici alle operazioni di rideterminazione dei fondi contrattuali a partire dall'annualità 2016, e che quindi tale atto sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA


per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di approvare le "Linee di indirizzo alle ASL regionali per la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale a seguito della ridefinizione delle nuove dotazioni organiche aziendali", di cui all'allegato A al presente decreto;
2. di precisare che le riferite linee di indirizzo troveranno applicazione da parte delle Aziende USL regionali a partire dall'annualità 2016, e dunque con riferimento ai fondi per la contrattazione integrativa aziendale relativi all'anno 2016, mentre per l'annualità 2015 si procederà alla costituzione dei fondi medesimi nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto anche di quanto disposto al riguardo nelle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26.4.2015;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
4. di incaricare il Servizio competente del Dipartimento per la Salute ed il Welfare per la trasmissione del presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa validazione.

Il Commissario ad acta
Dott. Luciano D'Alfonso



REGIONE
ABRUZZO



Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 72 del 17 LUG. 2015

PIANO DI RISANAMENTO SISTEMA SANITARIO REGIONALE
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA



ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO ALLE ASL REGIONALI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE A SEGUITO DELLA RIDEFINIZIONE DELLE NUOVE DOTAZIONI ORGANICHE AZIENDALI.

Le presenti linee di indirizzo vengono emanate in attuazione di quanto disposto dal Programma Operativo 2013-2015, all'Intervento 9 - Azione 1, ove si prevede – tra le altre cose - l'attuazione del riferito adempimento inerente la rideterminazione da parte delle ASL dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale sulla base di specifiche linee di indirizzo regionali, all'esito del processo di ridefinizione delle dotazioni organiche aziendali in esecuzione del DCA n. 49/2012.

Si rende necessario a tal proposito premettere e precisare che, in relazione a quanto espressamente previsto dall'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, le ASL regionali – sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal Servizio competente della ex Direzione Politiche della Salute – hanno già provveduto a dare attuazione al riferito disposto normativo in tema di contenimento delle risorse economiche destinate al finanziamento della contrattazione integrativa aziendale, per il periodo di vigenza della normativa in questione (2011-2014).

Le seguenti linee di indirizzo assolvono al fine di adeguare – a far data dall'annualità 2016 - le risorse che finanziano i fondi per la contrattazione integrativa aziendale alle nuove dotazioni organiche che le ASL regionali hanno approvato in attuazione di quanto previsto nel decreto commissariale n. 49/2012, recante "*Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL*".

Si tratta in buona sostanza di stabilire linee di indirizzo uniformi per rendere i fondi contrattuali delle Aziende coerenti con le nuove consistenze di personale scaturenti dalle dotazioni organiche rideterminate in attuazione del richiamato DCA n. 49/2012 ed in particolare col connesso riassetto delle strutture semplici e complesse finalizzato all'adeguamento del numero delle stesse agli standard stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. B) del Patto per la Salute 2010-2012 e approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012.

Precisato quanto sopra, e tenuto conto anche di quanto disposto dal Programma Operativo 2010 in tema di indirizzi regionali ai fini della fissazione di parametri standard aziendali per l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento del personale del comparto, dal richiamato DCA n. 49/2012 in ordine all'adeguamento delle strutture semplici e complesse agli standard approvati dal Comitato LEA, le Aziende USL regionali dovranno procedere ad adeguare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa aziendale secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati con riferimento alle singole tipologie di fondo delle varie aree contrattuali.



AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di dirigenti medici e veterinari previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente.

La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: A) non si procede a riduzione per gli importi del fondo relativi all'indennità di specificità medico-veterinaria in quanto – per esplicita previsione contrattuale – non si verte in tema di trattamento accessorio ma fondamentale. B) per quanto riguarda gli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile aziendale, in relazione all'attuato processo di riduzione delle strutture semplici e complesse, si procede - qualora non lo si sia già fatto - alla riduzione degli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa agli incarichi di struttura semplice e complessa non più previsti: la riduzione sarà pari all'intero importo della quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura (semplice o complessa) abolita nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'abolizione *tout court* di detta struttura, mentre si procederà ad una riduzione pari alla differenza tra la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura abolita e la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico riferito alla struttura (o per l'incarico professionale) che è stata prevista (previsto) in luogo di quella abolita. C) per gli importi relativi all'indennità di direzione di struttura complessa, si procede alla loro riduzione con riferimento agli importi delle indennità afferenti le strutture complesse non più previste nell'ambito delle nuove dotazioni organiche in relazione alla operata riduzione delle medesime al fine di adeguarsi agli standard fissati dal Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012.

AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di dirigenti sanitari non medici o veterinari previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente.

La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.



Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: A) per quanto riguarda gli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile aziendale, in relazione all'attuato processo di riduzione delle strutture semplici e complesse, si procede - qualora non lo si sia già fatto - alla riduzione degli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa agli incarichi di struttura semplice e complessa non più previsti: la riduzione sarà pari all'intero importo della quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura (semplice o complessa) abolita nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'abolizione *tout court* di detta struttura, mentre si procederà ad una riduzione pari alla differenza tra la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura abolita e la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico riferito alla struttura (o per l'incarico professionale) che è stata prevista (previsto) in luogo di quella abolita. B) per gli importi relativi all'indennità di direzione di struttura complessa, si procede alla loro riduzione con riferimento agli importi delle indennità afferenti le strutture complesse non più previste nell'ambito delle nuove dotazioni organiche in relazione alla operata riduzione delle medesime al fine di adeguarsi agli standard fissati dal Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012.

AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA (P.T.A.)

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente. La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: A) per quanto riguarda gli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile aziendale, in relazione all'attuato processo di riduzione delle strutture semplici e complesse, si procede - qualora non lo si sia già fatto - alla riduzione degli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa agli incarichi di struttura semplice e complessa non più previsti: la riduzione sarà pari all'intero importo della quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura (semplice o complessa) abolita nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'abolizione *tout court* di detta struttura, mentre si procederà ad una riduzione pari alla differenza tra la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura abolita e la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico riferito alla struttura (o per l'incarico professionale) che è stata prevista (previsto) in luogo di quella abolita.



B) per gli importi relativi all'indennità di direzione di struttura complessa, si procede alla loro riduzione con riferimento agli importi delle indennità afferenti le strutture complesse non più previste nell'ambito delle nuove dotazioni organiche in relazione alla operata riduzione delle medesime al fine di adeguarsi agli standard fissati dal Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012.

AREA COMPARTO

Fondo della produttività collettiva: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di personale del comparto previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente.

La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per finanziamento fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica: A) non si procede a riduzione per gli importi del fondo relativi alle fasce in quanto – per esplicita previsione contrattuale – non si verte in tema di trattamento accessorio ma fondamentale; B) per gli importi relativi alla retribuzione delle indennità di coordinamento, tenuto conto dei limiti al conferimento di tali incarichi previsti nel Programma Operativo 2010, ove gli stessi vengono posti in relazione al numero delle strutture complesse aziendali (una posizione di coordinamento per ogni struttura complessa aziendale), si procede alla riduzione degli importi relativi alle Indennità per gli incarichi di coordinamento non più previsti a seguito della eventuale diminuzione degli stessi, scaturente dalla riduzione delle strutture complesse previste nell'ambito della rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali; C) non si procede a riduzione per gli importi del fondo relativi al valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale in quanto – per esplicita previsione contrattuale – non è trattamento accessorio ma fondamentale.

Si precisa che gli importi da prendere a riferimento per procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali sulla base delle presenti linee di indirizzo sono quelli riferiti all'annualità 2015, determinati tenendo conto di quanto stabilito al riguardo nelle "Linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio sanitario nazionale", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 23 aprile 2015.

Si ribadisce inoltre, come già precisato, che le presenti linee di indirizzo trovano applicazione a far data dall'annualità 2016 e, dunque, con riferimento alla costituzione dei fondi contrattuali delle varie aree contrattuali relativi all'anno 2016.